

LEGATI ATIPICI E LEGATI *EX-LEGE*: ANALISI DI ALCUNE FATTISPECIE E TECNICA REDAZIONALE

Relazione per convegno in memoria del Notaio Enrico Marmocchi
(Elena Testa)

Sintesi: La relazione ha lo scopo di analizzare alcune figure di legato e di diritti connessi alla vicenda successoria, traendo la sua origine dall'esame della definizione di legato, come disposizione testamentaria a titolo particolare, proseguendo con l'approfondimento delle categorie elaborate da dottrina e giurisprudenza nell'ambito dell'insieme dei legati, quali quella dei legati cd. "tipici", "atipici" ed "*ex lege*". In un secondo momento, ci si soffermerà sull'esame particolare di alcune figure quali: tra i legati "atipici", il legato di diritto di usufrutto con facoltà di accrescimento; tra i legati "tipici/ex lege", un breve cenno al legato dei diritti di uso e abitazione in favore del coniuge superstite ed il rapporto tra tale figura di legato ed i diritti introdotti con l'art. 1 commi 42-43 della L. 76/2016 in favore del convivente di fatto superstite del defunto.

L'analisi delle figure giuridiche terminerà con alcuni esempi di clausole testamentarie riferite alla figura del legato di diritto di usufrutto con facoltà di accrescimento ed alla regolamentazione testamentaria del diritto di abitazione del convivente di fatto superstite.

La premessa dell'analisi si fonda sulla definizione di **legato**, fornita - *a contrario* - dall'**art. 588 c.c.**, rubricato "*Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare*", secondo il quale:

"1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio."

Il **legato** è quindi una disposizione a titolo particolare, e quindi quella manifestazione di volontà del testatore di attribuire ad un soggetto determinato/determinabile singoli e specifici beni. La definizione di legato è pertanto fornita dall'articolo 588 c.c. in rapporto con il concetto di *disposizione a titolo universale*, nei confronti della quale la definizione di legato si pone come eccezione alla regola e dove: la regola è l'universalità dell'attribuzione, quindi una manifestazione di volontà che determina la nomina di un soggetto quale erede; l'eccezione è appunto il lascito di singoli beni, che non comporta l'acquisto in capo al beneficiario della qualità di erede, ma solamente la successione di quest'ultimo nella situazione patrimoniale del defunto, limitatamente ad alcuni beni e/o singoli e specifici rapporti.

Se da un lato questa ricostruzione del rapporto intercorrente tra legato e disposizione a titolo universale porta con sé la dote della chiarezza, specialmente espositiva, dall'altro noi tutti ben sappiamo che non è perfettamente esatta.

In conclusione, partendo dall'art. 588 comma 1, riscontriamo che la definizione di legato ha carattere negativo: ricorre la figura del legato ogniquale volta non si sia in presenza di una istituzione di erede.

Pur restando salva la tipicità del negozio a causa di morte, che si identifica con il solo testamento, ed in riferimento a quella che abbiamo definito essere la successione a titolo particolare nei rapporti facenti capo al *de cuius*, è opportuno ricordare che il contenuto del testamento può non essere puntualmente altrettanto tipico.

In particolare, si ritiene applicabile anche al testamento - e nello specifico alla figura del legato - il **principio dell'autonomia privata**, enunciato espressamente dall'art. 1322 c.c.. Anche se riferito letteralmente ai contratti, detto principio si manifesta come principio generale, valido per tutto il sistema degli strumenti giuridici attraverso i quali i soggetti possono realizzare la varietà dei propri personali interessi.

Il potere dell'autonomia privata, anzi, si manifesta in modo particolare proprio in tema di legati, mediante i quali il testatore ha la facoltà di regolare i propri interessi, con riferimento ad un momento successivo alla propria morte, purché la prestazione dovuta dall'onere - salva la condizione della sua liceità, possibilità, determinatezza e determinabilità - sia "*diretta a realizzare inte-*

ressi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" (art. 1322² c.c.).

Conseguentemente, il testatore - nell'ambito della propria autonomia privata - può ricorrere ad una serie di strumenti attributivi, che suddividiamo nelle tre categorie di: legati tipici; legati atipici; legati ex lege.

I legati tipici sono espressamente previsti e disciplinati dal Codice Civile (art. 651 - 670 c.c.).

I legati atipici, invece, non sono espressamente previsti dal Codice Civile, ma sono ammessi in virtù dell'autonomia testamentaria; possono includere legati con condizioni particolari, di prestazioni future, o legati che impongono obblighi specifici all'onerato non previsti dalla legge.

Essi devono peraltro soggiacere:

- al medesimo **giudizio di meritevolezza** sociale che l'art. 1322² c.c. sancisce per i contratti non appartenenti ai tipi legali, aventi una specifica disciplina codificata;
- ai **limiti generali dell'ordinamento**, applicabili altresì all'autonomia testamentaria; il contenuto di tali legati non deve infatti essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Viene poi individuata una terza categoria generale di legati, che può definirsi "collaterale" rispetto alla classica distinzione tra legati tipi ed atipici: i cd. **legati ex lege**. Si tratta di fattispecie nelle quali la successione a titolo particolare non trova titolo nel testamento, ma al di fuori dello stesso, nella legge; pertanto quest'ultima qualificazione non attiene alla tipicità o meno delle figure contemplate in questa categoria, quanto piuttosto alla fonte dalla quale le fattispecie ivi incluse traggono la propria origine.

Il legislatore prevede molteplici casi in cui la successione opera una attribuzione *mortis causa ab intestato*, non a titolo universale, ma a titolo particolare, il cui effetto si produce con la medesima modalità in cui si sarebbe prodotto se si fosse trattato di una disposizione derivante dalla volontà del defunto.

In dottrina si sono contrapposte storicamente due tesi in ordine alla definizione di legato ex lege: una **Tesi negativa**: ritiene che l'istituto del legato sia unitario, non essendo contemplato dal legislatore in una duplice accezione, come legato "volontario" e "legale"; una **Tesi positiva**: ritiene ammissibile questa nomenclatura, poiché nella sostanza non sconfessa l'unitarietà della tipologia di attribuzione, *mortis causa*, a titolo particolare; semplicemente ne individua due differenti fonti: la volontà del testatore, quando espressa per testamento; e la norma di legge, quando prevista dal legislatore.

Un aspetto fondamentale nella distinzione tra legati tipici e atipici è l'interpretazione della volontà del testatore. Questo aspetto, in riferimento alla categoria dei legati ex lege, non assume la medesima rilevanza, poiché in tale categoria è il legislatore che nella valutazione dei complessivi interessi contemplati da una fattispecie, ne disciplina già l'evoluzione al momento del verificarsi dell'evento morte di un soggetto.

Quanto alla volontà del defunto: la giurisprudenza afferma che è essenziale ricercare l'intenzione del testatore attraverso l'interpretazione complessiva della scheda testamentaria, utilizzando le regole ermeneutiche previste dal Codice Civile (in proposito: Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 1085/2023 e Tribunale Di Cagliari, Sentenza n.1818 del 18 Luglio 2024).

Il **legato di usufrutto con facoltà di alienazione in caso di bisogno** rappresenta una disposizione testamentaria che attribuisce al legatario il diritto di usufrutto su un determinato bene (o su una quota di beni) del *de cuius*, con l'ulteriore attribuzione al beneficiario della facoltà di vendere il o i beni oggetto di usufrutto in caso di bisogno.

Parte della **dottrina** (Trabucchi - Messineo) ritiene che la facoltà di vendita attribuita all'usufruttuario, essendo tipica piuttosto del diritto di proprietà, renderebbe la disposizione attributiva della facoltà medesima nulla, in riferimento a tale attribuzione. Il legato sarebbe quindi ridotto ad un semplice legato di usufrutto. La previsione della facoltà di alienazione dovrebbe considerarsi inefficace, come non apposta, anche nel caso in cui venisse imposto al legatario l'onere di conservare il ricavato della vendita, limitandosi a percepirne il prezzo.

La **giurisprudenza** ritiene invece che tale disposizione sia valida ed ammissibile, interpretandola come una disposizione composta da due legati:

- il primo, avente ad oggetto il diritto di usufrutto (sul singolo bene o sul patrimonio del defunto), senza alcuna condizione apposta;
- il secondo, avente ad oggetto - a seconda dei casi - la somma ricavata dalla vendita del bene o il diritto di nuda proprietà sul medesimo - soggetto alla condizione del verificarsi dello stato di

bisogno del legatario, da accertarsi da parte di un terzo o sulla base di criteri oggettivi e stabiliti dal testatore medesimo.

In conclusione, quindi, l'oggetto del secondo legato dipenderebbe dalla volontà del testatore.

Saranno oggetto di analisi limiti, condizioni della figura di cui trattasi e, in particolare, l'esame del concetto di "stato di bisogno" del legatario.

La disciplina del **diritto di abitazione del convivente superstite** è regolata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto importanti novità in materia di unioni civili e convivenze di fatto.

L'articolo 1, comma 42, della Legge n. 76/2016 prevede che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo di due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto è garantito per non meno di tre anni.

Saranno oggetto di indagine e riepilogo i requisiti necessari al riconoscimento del diritto del convivente, nonché la natura del diritto di abitazione riconosciuto al soggetto.

Alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza alla morte del partner, purché sussistano i requisiti di legge. Il diritto di abitazione è riconosciuto come un diritto personale di godimento, con una durata limitata nel tempo, e non come un diritto reale.

È importante che la convivenza sia stata formalmente dichiarata all'anagrafe, anche se, in assenza di tale dichiarazione, la convivenza può essere provata con altri mezzi.